

Bergamo, 23 luglio 2020

Ai gentili Clienti,

l'Agenzia delle Entrate con la circolare del 10.7.2020 ha fornito una serie di chiarimenti in merito al predetto credito d'imposta sanificazione / acquisto DPI.

L'art. 125 DL n.34/2020 prevede a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d'imposta per spese sostenute nel 2020 relative a:

- **Sanificazione degli ambienti** in cui è esercitata l'attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività;

Sul punto, nella citata Circolare dell'Agenzia si specifica che per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre "a quantità non significative" la presenza del virus COVID-19 sulla base di **apposita certificazione redatta da operatori professionisti abilitati.**

- Acquisto di:
 - **DPI** (ad esempio, mascherine chirurgiche / Ffp2 / Ffp3 / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) **conformi alle certificazioni e ai requisiti di sicurezza prevista dalla normativa UE;**
 - **Prodotti detergenti / disinfettanti rientranti nei requisiti prevista nella normativa UE;**
 - **Dispositivi di sicurezza** diversi dai precedenti e **relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) **conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UE;**
 - **Dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

Sul punto, nella citata circolare n. 20/E l'Agenzia specifica che sono agevolabili soltanto le spese per l'acquisto di DPI certificati e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo.

Ad oggi il credito d'imposta spettante è pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle predette spese sostenute nel 2020.

In particolare, nella circolare l'Agenzia specifica che il limite di € 60.000 **va riferito al credito d'imposta.** Sono agevolabili anche **le spese sostenute dal 01.01.2020 al 19.5.2020.** Inoltre l'imputazione delle spese va effettuata secondo il **criterio di cassa** (ossia alla data dell'effettivo pagamento) per i soggetti in contabilità semplificata e secondo il **criterio di competenza** (ossia alle spese da imputare al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020) per i soggetti in contabilità ordinaria.

Come previsto dal combinato disposto del comma 3 del citato art. 125 e della lett. d) del comma 2 dell'art. 122, DL n. 34/2020, il credito d'imposta in esame è utilizzabile:

- **In compensazione** esclusivamente tramite il mod. F24 (con una prossima risoluzione sarà istituito l'apposito **codice tributo**);
- **Nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta 2020. In presenza di un credito residuo è possibile riportarlo nei periodi d'imposta successivi, ma non chiederlo a rimborso;
- Può essere ceduto **nel periodo 19.05.2020 - 31.12.2021**, anche parzialmente, ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).

I beneficiari del predetto credito d'imposta devono comunicare esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate dal 20.7.2020 al 7.9.2020:

- L'ammontare delle spese agevolabili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione;
- L'importo che prevedono di sostenere entro il 31.12.2020

La comunicazione del credito potrà avvenire solo telematicamente e, allo scopo, Alex Servizi è a disposizione previo invio di una richiesta da inoltrare all'indirizzo andrea.piantoni@alexservizi.it **con allegate le fatture delle spese di sanificazione / acquisto DPI, i relativi pagamenti elettronici e l'importo di spesa che non hanno ancora sostenuto ma che si prevede di sostenere entro il 31.12.2020**

Avvisiamo inoltre che la richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 13 agosto 2020, e che l'importo della prestazione ammonta a € 150 + IVA, ridotto a € 100 + IVA se l'importo del credito risultasse inferiore a € 800.

IMPORTANTE!

Si ritiene opportuno informare che l'Agenzia delle Entrate procederà solo dopo l'11 settembre 2020 con la comparazione fra l'importo stanziato (pari a € 200 milioni) e la somma delle detrazioni richieste e che, di conseguenza, la percentuale del credito d'imposta potrebbe essere soggetta a modifica.

Il direttore
Stefano Gomes

